

Carta da macero, quel provvedimento del 1928

L'obbligo di svuotare gli archivi per sostenere la Croce rossa è previsto in un decreto-legge, poi convertito, risalente al 10 agosto di quell'anno

Involucri postali e potenziali sequestri, ma qual è la normativa originale? Il punto di partenza è il decreto-legge 2.034 del 10 agosto 1928, intitolato "Provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce rossa italiana". Fu sottoscritto da Vittorio Emanuele III, "ritenuta la necessità urgente ed assoluta di riordinare su nuove e più efficienti basi l'associazione".

Si tratta di ventidue articoli; quello specifico è il sedicesimo. Recita così: "Tutte le carte e stampati delle Amministrazioni dello Stato, degli stabilimenti ed enti dipendenti dallo Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e di tutti gli enti posti sotto il controllo e la vigilanza dello Stato, dei quali carte e stampati sia stata legalmente riconosciuta inutile l'ulteriore conservazione, sia agli effetti amministrativi, sia per scopo di studio, nonché la cosiddetta (sic) carta da cestino, dovranno essere ceduti senza corrispettivo alla Croce rossa italiana".

La conversione in legge, priva di modifiche, del medesimo testo risale al 20 dicembre seguente, con il numero 3.133.

A seguire, ecco la circolare della struttura beneficiaria, che l'1 gennaio successivo sollecitava le realtà destinatarie del provvedimento a donare i materiali. Sottoscritta dal presidente generale Filippo Cremonesi, spiegava che con tale scelta il Governo intendeva dare al sodalizio "un valido e sensibile aiuto... La Cri è attrezzata, con le proprie organizzazioni, per questo speciale servizio di raccolta e vendita della carta". Non necessariamente andata tutta al macero, poiché, già allora, veniva selezionata ed i collezionisti erano tanti.

Art. 16.

Per la durata di anni cinque dalla data di scadenza della legge 31 marzo 1921, n. 378, e cioè sino al 30 giugno 1931 tutte le carte e stampati delle Amministrazioni dello Stato, degli stabilimenti ed enti dipendenti dallo Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e di tutti gli enti posti sotto il controllo e la vigilanza dello Stato, dei quali carte e stampati sia stata legalmente riconosciuta inutile l'ulteriore conservazione, sia agli effetti amministrativi, sia per scopo di studio, nonché la cosiddetta carta da cestino, dovranno essere ceduti senza corrispettivo alla Croce Rossa Italiana.

Le Amministrazioni dello Stato e degli stabilimenti ed enti dipendenti dallo Stato sono anche autorizzate, durante il periodo anzidetto, a cedere gratuitamente alla Croce Rossa i mobili ed il materiale fuori uso.

La cessione delle carte di archivio sarà subordinata alla osservanza delle formalità di cui all'art. 69 del regolamento 1911 n. 1163. Per gli stampati di ogni genere fuori uso come per i mobili ed i materiali, la cessione gratuita dovrà essere autorizzata dal Provveditorato generale dello Stato.

La prima parte dell'articolo